

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA BARENGHI

Seduta del 15/07/2025

FATTO

Facendo seguito al reclamo del 30 dicembre 2024, riscontrato negativamente dall'intermediario il 12 febbraio seguente, il ricorrente, con atto del 28 aprile 2025, espone di aver stipulato il 3 agosto 2020 con l'intermediario resistente un prestito con cessione del quinto dello stipendio poi estinto in via anticipata il 30 settembre 2022 dopo il pagamento di n. 24 rate delle 120 originariamente previste. Espone, quindi, di avere titolo – all'esito dell'estinzione anticipata – al complessivo rimborso di € 699,18 per il residuo di quanto corrisposto a titolo di commissioni ('spese di istruttoria', 'commissioni intermediario incaricato'), oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché rimborso delle rate "eventualmente" versate e non dovute e il rimborso delle spese di assistenza tecnica.

L'intermediario nelle controdeduzioni del 20 maggio 2025 rileva che l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali UE non consentirebbe di ritenere dovuto il rimborso di commissioni previste per attività esaurite con la stipulazione, che la distinzione è ancora vigente in base al d.P.R. 180/1950 (art. 6) e che in difetto si genererebbe un indebito arricchimento in capo al cliente, mentre le commissioni dovute a terzi intermediari, cui il cliente si rivolge spontaneamente, non solo non sarebbero dovute ma sfuggirebbero del tutto all'area della rimborsabilità e dell'azionabilità nei suoi confronti, in quanto privo di legittimazione.

DIRITTO

Sulla questione preliminare può ricordarsi ancora che a norma dell'art. 125-sexies TUB il cliente *«ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»*, e che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti all'erogazione. Tra questi, le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili.

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'intermediario con riferimento alle commissioni dovute al terzo intermediario intervenuto. In proposito si deve ricordare intanto che le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto. Tantomeno l'osservazione in parola appare dotata di qualche pregio quando mette l'accento sulla terzietà dell'agente al quale la commissione in discorso è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati. Sussiste quindi la legittimazione passiva dell'intermediario resistente.

Nel merito, è ben noto che l'esigenza di rimborso delle spese versate anticipatamente, sia che si tratti di costi c.d. *'up-front'*, sia che si tratti di costi c.d. *'recurring'*, diversamente da quanto afferma l'intermediario resistente, può considerarsi ormai pacifica in seguito ai noti sviluppi giurisprudenziali e normativi.

A tal fine è sufficiente far riferimento allo sviluppo della disciplina normativa in materia di credito al consumo e alle vicende giurisprudenziali che la stessa ha suscitato. L'art. 125-sexies del TUB previgente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), prescrive che *«il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»*.

Tale disposizione deve essere interpretata, in conformità con il diritto unionale (v. in proposito Cass., ord. 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass., 3 marzo 2017, n. 5381), nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, *Lexitor contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kreditowa im. Franciszka Stefczyka e altri* (c.d. sentenza *'Lexitor'*), secondo cui *«il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*, sentenza che non viene contraddetta dalla successiva giurisprudenza della Corte (9 febbraio 2023, C-555/21 -

UniCredit Bank Austria), poiché questa, con riguardo intanto ad un diverso ambito normativo (come sottolineano ad es. Coll. Torino, 15 giugno 2023, n. 6123, e Coll. Napoli, 10 maggio 2023, n. 4441), si riferisce inoltre ad un'ipotesi di compatibilità con la normativa europea di una normativa nazionale che escluda, con determinate cautele, la rimborsabilità dei costi del credito non correlati in alcun modo con la durata del rapporto, normativa nazionale che tuttavia nel caso di specie si configura e va interpretata in termini diversi da quelli appena menzionati.

L'art. 125-sexies, nel dettato risultante dalla recente novella normativa, soggiunge che «*i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*».

Le modifiche così introdotte si applicano bensì ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, ma ai contratti antecedenti alla riforma non può tuttavia applicarsi in senso restrittivo il dettato previgente della disposizione normativa in esame e delle disposizioni secondarie. Tale conclusione risulta chiaramente dalla sentenza della Corte Cost., 22 dicembre 2022, n. 263, che ha ritenuto illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, a mente del quale «*alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*», limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*».

L'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al «*rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia*». Viene così richiamato l'art. 16 della citata direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia (c.d. sentenza *Lexitor*) appunto «*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

In definitiva, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento, e trattandosi di un rimborso *pro quota* di costi sostenuti in relazione al rapporto di finanziamento poi estinto anticipatamente non pare appropriato richiamare la disciplina dell'ingiustificato arricchimento come frequentemente accade nella prassi.

Né vi è ragione di ritenere poi – come afferma invece l'intermediario resistente senza tuttavia offrire al riguardo argomenti apprezzabili, al di là del riferimento alla perdurante distinzione tra costi ricorrenti e costi preliminari, che l'Arbitro infatti non disconosce, come nel prosieguo si preciserà – che l'applicabilità delle disposizioni contenute nel d.P.R. 180/1950 escluda la concorrente applicazione della disciplina del credito al consumo e l'interpretazione conforme al diritto unionale delle relative disposizioni. Non può ritenersi,

infatti, applicabile l'ipotesi prevista dall'art. 2 dir. 2008/48/CE laddove esclude l'applicazione ai contratti «concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure altre condizioni più favorevoli» sulla base della finalità speciali del d.P.R. 180/1950, poi in ragione della possibilità di riscontro di condizioni che sarebbero più convenienti della media del mercato, infine in virtù del carattere 'ristretto' del gruppo dei destinatari di tali forme di finanziamento, in quanto originariamente rivolti ai dipendenti pubblici.

Anche nel sistema come sopra delineato occorre tuttavia, come si accennava, distinguere tra costi corrispondenti a prestazioni ricorrenti o perduranti (c.d. '*recurring*') e costi corrispondenti a prestazioni preliminari o contestuali (c.d. '*up-front*').

Ad avviso del Collegio, per le ragioni che subito si illustreranno, risultano applicabili i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Per i costi '*recurring*': criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente e validamente previsto un criterio diverso); per i costi '*up-front*': in assenza di una diversa (e valida) previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Tale criterio è stato precisato nella precedente giurisprudenza dell'Arbitro (espressamente presa in considerazione anche dalla Corte costituzionale nella sentenza citata): posto, infatti, che *«a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front»*, e atteso che *«che a seguito della sentenza Lexitor anche i costi up front (generalmente "presentati", con indubbio tasso di convenzionalità, come compensativi di attività preliminari) sono soggetti a riduzione, non comporta necessariamente che il criterio pro rata temporis debba essere senz'altro applicato per la retrocessione di tutti i costi del finanziamento, attraverso una meccanica estensione oggettuale della pregressa giurisprudenza formatasi rispetto ai costi recurring»*, resta allora aperto uno spazio che l'interprete deve colmare per individuare *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile»*.

Esso, secondo l'indirizzo seguito dall'Arbitro, per ragioni equitative può essere *«analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento»*, con una soluzione che è apparsa infatti *«la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa»* (Coll. coord., 17 dicembre 2019, n. 26525).

La qualificazione in termini di costo '*up-front*' o viceversa '*recurring*' ha a sua volta formato oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, prima al fine di escludere o invece di affermare la rimborsabilità e ora allo scopo di individuare il regime di rimborsabilità, se cioè il rimborso debba avvenire secondo il criterio della curva degli interessi, che rappresentano la principale voce di costi contrattuali, ovvero secondo il criterio '*pro rata temporis*'.

Già in precedenti occasioni si è avuto modo di chiarire che ad avviso di questo collegio i costi sono da considerarsi di natura continuativa (c.d. '*recurring*') quando la descrizione

dell'onere fa riferimento a locuzioni opache o comunque suscettibili di essere riferite alla durata o alla gestione del rapporto (in questo senso la decisione del Coll. Torino, 2 agosto 2022, n. 11609), mentre sono da considerare di carattere istantaneo (c.d. 'up-front') le commissioni e gli oneri riferiti ad attività di carattere preliminare o contestuale alla stipulazione.

Nel caso di specie le 'spese di istruttoria' e i 'costi di intermediazione' devono considerarsi entrambe riferite ad attività istantanee o preliminari dato che si riferiscono espressamente, le prime, alle attività 'svolte al momento dell'impianto' e a quelle necessarie a 'perfezionare la cessione', e, le seconde, alle 'attività preliminari finalizzate esclusivamente alla conclusione del contratto sino alla liquidazione'. Benché si tratti di dizioni alquanto generiche, esse appaiono espressamente e chiaramente riferite alla fase prodromica alla stipula e alla contestualità della stessa, e possono pertanto considerarsi 'up-front' (in questo senso v. Coll. Torino 8 aprile 2024, n. 4265).

Una separata considerazione richiedono le domande proposte dal ricorrente con riferimento alla retrocessione delle rate pagate in eccesso e alla richiesta di rimborso delle spese legali.

Sul primo profilo è sufficiente riferirsi alla circostanza che il ricorrente non ha articolato e allegato, come sarebbe stato invece necessario per fondare la pretesa fatta valere, le circostanze su cui tale pretesa si fonda, il che impone di giudicarla meramente generica ed esplorativa e come tale non suscettibile di positiva considerazione, conformemente ai consolidati orientamenti della giurisprudenza dei Collegi.

Sulla richiesta di rimborso delle spese legali, infine, basta ricordare che la costante giurisprudenza dei Collegi nega – salvo in casi particolari – la possibilità di liquidare rimborsi a titolo di spese legali o di assistenza tecnica a fronte della circostanza che tale intervento non è indispensabile nei ricorsi diretti all'Arbitro e che le questioni trattate, per quanto presentanti profili connotati tecnicamente, sono tuttavia evenienze di un contenzioso seriale cui corrispondono orientamenti ormai consolidati.

Alla luce delle precedenti motivazioni il ricorrente ha diritto a ricevere quanto risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	8,224%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	80,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	67,30%

rate pagate	24	rate residue	96	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				73,98	Upfront	67,30%	49,79	0,00	49,79
Spese di istruttoria				800,00	Upfront	67,30%	538,42	0,00	538,42
Totale				873,98					588,21

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il totale complessivo, con l'opportuno arrotondamento, ammonta in definitiva a € 588,00, cui devono essere aggiunti gli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 588,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA